

La riforma bancaria

IL CREDITO COOPERATIVO

Bcc, nuovo gruppo subito sotto la lente Bce

Attivo oltre 100 miliardi e patrimonio a 24 miliardi per il raggruppamento cooperativo

Laura Serafini

Il nuovo gruppo di credito cooperativo che nascerà dalla riforma in corso di approvazione in Parlamento (a metà settimana il Dl approderà all'esame del Senato) sarà sin dall'esordio un soggetto vigilato dalla Banca centrale europea. Un aspetto non secondario, del quale i promotori della nuova realtà bancaria non potranno non tenere conto soprattutto quando si tratterà di mettere a punto la struttura della governance, l'efficacia dei poteri e dei controlli della capogruppo sulle oltre 350 banche controllate, ma anche qualità del management che sarà scelto per guidarla.

La fisionomia del nuovo gruppo dipenderà da quanti gruppi verranno costituiti e da quante banche decideranno di avvalersi della cosiddetta *way-out*. Ma sin da ora si può immaginare che vi sarà un gruppo principale con un patrimonio superiore a un miliardo, destinato a essere vigilato dalla Bce, e uno o due più piccoli, che resteranno sotto la competenza della Banca d'Italia. È probabile che le banche altoatesine Raiffeisen creino una realtà bancaria a parte, mentre non è certo che anche le banche trentine, per quanto la riforma lo consenta, diano vita a loro volta a un gruppo separato. Il conglomerato maggiore nascerà, in ogni caso, con un patrimonio superiore a 100 miliardi, quando per ricadere sotto la vigilanza della Bce è sufficiente avere un attivo di 30 miliardi. Secondo quanto spiegato dal responsabile della vigilanza della

Banca d'Italia, Carmelo Barbagallo, in occasione di un convegno lo scorso 21 marzo, a dicembre 2015 «gli impieghi delle Bcc risultavano pari a 134 miliardi». Il patrimonio netto si attesterebbe attorno a 24 miliardi.

Il nuovo aggregato bancario del credito cooperativo si basa su un modello in parte importato dalle esperienze estere, come nel caso del *Crédit Agricole* o dell'olandese *Rabobank*, in cui i soggetti controllati controllano la capogruppo. E in parte su una fattispecie giuridica prevista dal diritto italiano. Il contratto, in particolare, sarà il cuore pulsante del nuovo sistema e dovrà dimostrare di funzionare bene. Saranno le Bcc a scrivere il contratto e, in linea di massima, un articolo di 40 punti sarebbe già stato delineato. Ma spetterà alla Banca d'Italia stabilire «il contenuto minimo del contratto», oltre a definire i «requisiti specifici» della capogruppo, «compreso il requisito minimo del patrimonio netto», e «i requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo, tali da assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l'efficienza del gruppo bancario». La Banca

particolare, sarà il cuore pulsante del nuovo sistema e dovrà dimostrare di funzionare bene. Saranno le Bcc a scrivere il contratto e, in linea di massima, un articolo di 40 punti sarebbe già stato delineato. Ma spetterà alla Banca d'Italia stabilire «il contenuto minimo del contratto», oltre a definire i «requisiti specifici» della capogruppo, «compreso il requisito minimo del patrimonio netto», e «i requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo, tali da assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l'efficienza del gruppo bancario». La Banca

d'Italia dovrà stabilire in un regolamento queste caratteristiche e altri aspetti di dettaglio; questa normativa secondaria sarà probabilmente pronta dopo l'estate e sarà sottoposta a una consultazione. Dopodiché scatteranno 18 mesi per dare vita e aderire ai nuovi gruppi. I prossimi saranno mesi cruciali: il management del credito cooperativo, abituato all'erosione del credito in zone territoriali limitate, dovrà rapporto molto con il territorio, nel dare forma alla capogruppo dovrà fare un salto di livello. La Bce vorrà vedere nella governance della holding efficacia e trasparenza dei sistemi di controllo, e poteri che devono essere reali.

I manager che guideranno la società dovranno avere un'esperienza internazionale, capacità di andare sul mercato e una reputazione già consolidata presso la vigilanza europea. Il rischio è che la Bce, se non persuasa della validità del modello del nuovo gruppo cooperativo, inasprisca controlli e avanzhi richieste di dotazione patrimoniali elevate, come in qualche modo è accaduto per il raggruppamento dalla fusione tra Bpm e Banco Popolare. Il gruppo di credito cooperativo sarà sottoposto al comprensivo assessment che in questo caso sarà rilevante per valutare la robustezza della governance. Mentre dal punto di vista patrimoniale il gruppo potrebbe rivelarsi molto solido, con un Ceti del 16%, superiore a quello del nuovo polo creato da Bpm e Banco Popolare.

La fotografia delle Bcc

GLI IMPIEGHI	CREDITI DETEriorATI	TASSO DI COPERTURA
Il calo di oltre il 2% sul 2012 Lo scorso dicembre, gli impieghi delle banche di credito cooperativo sono pari a circa 134 miliardi di euro, più bassi di oltre il 2 per cento rispetto ai livelli di fine 2012. L'aumento dei crediti erogati nel periodo alle famiglie consumatrici ha solo in parte compensato la flessione nel comparto imprese	Migliora la qualità del credito A giugno scorso i crediti deteriorati netti e le sofferenze nette delle Bcc hanno raggiunto rispettivamente il 12,9 per cento e il 5 per cento dei finanziamenti, con una crescita significativa rispetto ai dati di fine 2012, quando erano pari al 10,5 per cento e al 3,3 per cento	Ingenti rettifiche di valore Di fronte all'accresciuta rischiosità, le Bcc hanno effettuato ingenti rettifiche di valore: il tasso di copertura delle partite deteriorate è passato dal 26% del 2012 al 38,7% di fine giugno 2015; quello delle sole sofferenze è salito dal 45% al 54,2%
I FINANZIAMENTI	SOFFERENZE NETTE	L'INCIDENZA
134 miliardi	5%	38,7%
IN DIFFICOLTÀ	GLI UTILI	LE SPESE
Circa 50 le Bcc colpite La componente più fragile del settore è individuabile in quelle Bcc che hanno coefficienti di capitale più bassi e tassi di copertura inferiori a quelli medi del sistema bancario nazionale. In base ai primi dati di dicembre 2015, le Bcc in tali condizioni erano circa 50, il 16% dell'attivo della categoria	Surplus molto contenuto Dal 2012 al 2014, gli utili di esercizio si sono mantenuti su livelli molto contenuti. In base a prime stime sui risultati dei conti economici, il 2015 dovrebbe chiudersi per circa 60 Bcc con un utile inferiore del 30% rispetto all'esercizio precedente, a cui si aggiungono quelle che chiuderanno in perdita	Trend in salita dal 2012 al 2014 Dal 2012 al 2014 le spese amministrative delle Bcc hanno continuato a crescere a un tasso medio annuo dell'1 per cento, in controtendenza rispetto all'andamento del margine di interesse calato in media del 6 per cento l'anno. Anche il numero degli addetti e degli sportelli ha registrato incrementi
IL PESO SULL'ATTIVO	AVANZO IN CONTRAZIONE	CRESCITA MEDIA ANNUA
16%	60 banche	+1%

Banche estere. Il presidente Rosa: resta il nodo Npl

«Riforma del credito, Italia più attrattiva»

Giovanni Vegezzi

Le riforme che stanno interessando il settore del credito possono migliorare ulteriormente l'attrattività dell'Italia. A spiegarlo è l'Aibe, l'Associazione Italiana delle Banche Estere. «Giudico molto positivamente i cambiamenti che stanno interessando il settore bancario in Italia - ha spiegato il Sole 24 Ore il presidente dell'associazione Guido Rosa - Vedremo come si muoveranno le Popolari. Magari sarà necessario un po' di tempo, ma siamo davanti a una modernizzazione del sistema che, come le altre innovazioni istituzionali che si stanno realizzando in Italia, può essere un volano di crescita per il Paese, contribuendo all'attrazione di investitori».

Aibe del resto ha pubblicato da poco uno studio che dimostra una crescita dell'attrattività dell'Italia per gli investitori esteri. L'Aibe Index - indice sintetico re-

alizzato dal Censis su un panel di esperti - è passato infatti da un valore di 33,2 registrato nel 2014, all'attuale 47,8 su una scala che va da un minimo pari a 0 a un massimo di oltre 14 punti.

«L'Italia non è un paese di facile interpretazione dall'estero ed è soprattutto burocratiche per gli investimenti "greenfield". Tuttavia notiamo un costante miglioramento della percezione determinata soprattutto dalle aspettative. Visto che le riforme che daranno frutti nel medio periodo le aspettative sono fondamentali».

La misurazione della percezione dell'Italia, realizzata tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016 dal Censis con l'Aibe, si basa su un campione composto da manager di imprese multinazionali, investitori istituzionali presenti nel Paese, studi legali che supportano le iniziative di investimento e membri qualificati della stampa estera. Per il 72% degli intervistati l'Italia è diventata più attrattiva rispetto ai sei mesi precedenti la rilevazione e solo il 3% ha percepito invece un peggioramento.

«Non dimentichiamoci però - aggiunge Rosa - che il rischio di deludere queste aspettative esiste ed è grande. Dopo la riforma del lavoro infatti il Governo si trova davanti due sfide epocali: la riforma della burocrazia e quella della giustizia. Si tratta di nodi fondamentali anche per il sistema bancario, perché uno smellimento dei tempi e delle procedure potrebbe aiutare a risolvere diversi problemi del settore bancario italiano, ad iniziare dalla cessione dei crediti deteriorati». Quello dei crediti deteriorati è un problema che, secondo il presidente di Aibe non si può «risolvere radicalmente» con la soluzione avanzata dal Governo, e cioè a prezzi di mercato. «Non mancano gli operatori, anche esteri, interessati al mercato dei crediti deteriorati delle banche italiane - aggiunge - Il problema tuttavia rimane la differenza fra il valore a bilancio e il prezzo di mercato di questi asset».

SOTTO LALENTE

Italia più attrattiva

Per il 72% degli intervistati l'Italia è diventata più attrattiva rispetto ai sei mesi precedenti la rilevazione e solo il 3% ha percepito invece un peggioramento. La misurazione della percezione dell'Italia, realizzata tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016 dal Censis con l'Aibe, si basa su un campione composto da manager di imprese multinazionali, investitori istituzionali presenti nel Paese, studi legali

Inodi burocrazia e giustizia

Secondo Rosa (Aibe), dopo la riforma del lavoro il Governo si trova davanti due sfide epocali: la riforma della burocrazia e quella della giustizia. «Si tratta di nodi fondamentali anche per il sistema bancario, perché uno smellimento dei tempi e delle procedure potrebbe aiutare a risolvere diversi problemi del settore bancario italiano, ad iniziare dalla cessione dei crediti deteriorati».

QUOTAZIONI DIAMANTI DA INVESTIMENTO

IDD

International Diamond Diffusion

Il Diamante da Investimento è un bene reale che costituisce il sottostante di un'operazione finanziaria che si apre e si chiude in tempi stabiliti da contratto. Il **Diamante da Investimento può assicurare un rilevante profitto rispetto al capitale iniziale** perché IDD assume un impegno contrattuale al ricollocamento. Si differenzia così dal diamante acquistato in gioielleria dove tale impegno non è previsto trattandosi di una semplice operazione commerciale.

La quotazione è suscettibile di allineamenti richiesti dalle specifiche di ogni operazione.

Il Diamante da Investimento IDD è il risultato di una selezione di altissima qualità gemmologica.

La sua quotazione è trasparente, pubblicata periodicamente ed espressione di un mercato di particolare stabilità.

29 Marzo 2016

Quotazioni in Euro*		carati							
Purezza	Colore	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	0,9	1	1,5
IF	D	2470	3988	11328	18837	21580	26356	47462	84744
VVS1	D	1857	3323	7028	12020	13892	19750	24334	57345
VVS2	D	1729	2872	5848	9998	11544	17052	20832	48963
VS1	D	1583	2702	5180	9255	10579	14734	17042	37050
VS2	D	1528	2522	4856	8835	9908	13910	15066	32367
IF	E	1827	3313	9360	15078	17218	20741	35293	59153
IF	F	1656	2862	8680	14254	16277	17966	28726	53834
IF	G	1578	2691	8235	13646	15683	16398	27265	45201
IF	H	1518	2431	7071	11553	13201	14578	21474	37381

* omnicompreve

IDD assicura che la completa filiera del Diamante da Investimento, dalla estrazione alla commercializzazione, rispetta le disposizioni del Best Diamond Trade Practice sul divieto di impiego di manodopera minorile, del Kimberley Process contro il finanziamento del terrorismo e della guerra civile oltre che di ogni Risoluzione ONU in materia di prospezione mineraria ed estrazione. **Il Diamante IDD è certificato da GIA, HRD ed IGI.**

www.investire-diamanti.it - tel. 0422 1832322

La valutazione

L'attenzione della Banca centrale sarà focalizzata sulla robustezza della governance

Tribunale di Napoli. Bocciato lo statuto di Brs Spa

È nulla la clausola che blocca i rimborsi del socio uscente

Angelo Busani

È nulla la clausola dello statuto di una banca popolare che ammette la possibilità per il consiglio di amministrazione «di limitare o rinviare, in tutto o in parte, senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni del socio uscente per recesso (anche in caso di trasformazione)».

È quanto deciso dalla sentenza del Tribunale di Napoli del 24 marzo 2016 (27552/2015), un fulmineo ed equivo - e comunque, sinora, una decisione isolata di primo grado - mentre le banche popolari sono alle prese con la riforma disposta dal Dl 24 gennaio 2015, n. 3 (convertito in legge 33/2015). Oltre all'obbligo, per quelle di più grandi dimensioni di provvedere alla trasformazione in Spa, tutte sono tenute a consentire un più esteso ricorso alle deleghe in assemblea e devono limitare il diritto di rimborso delle azioni, tra l'altro, in caso di recesso del socio (e proprio la delibera di trasformazione è uno dei casi in cui i soci assenti in assemblea o non consentiti maturano il diritto di recesso).

Il Tribunale di Napoli è stato dunque investito della questione inerente la validità di una clausola statutaria (inserita nello statuto di Banca Regionale di Sviluppo spa, in dipendenza appunto del Dl 3/2015) con la quale al Cda della banca veniva attribuita la facoltà, in caso di recesso del socio (dovuto anche all'assunzione di una delibera di trasformazione della società) di rinviare, in tutto o in parte, senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni «secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile (...) tenendo conto della situazione prudenziale della banca e nel rispetto dei criteri e delle disposizioni dettate dalla rilevante normativa secondaria vigente».

Questa clausola è stata inserita nello statuto di una banca popolare a seguito della modifica dell'articolo 28 del Testo unico bancario (come appunto modificato dal Dl 3/2015), per il quale nelle banche popolari il diritto di rimborso delle azioni in caso di recesso (anche a seguito di trasformazione) «è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca».

Il Tribunale di Napoli, nell'analizzare la clausola, osserva anzitutto come il giudice «non possa in alcun modo ritenersi vincolato dalle disposizioni della Banca d'Italia, soprattutto quando, come nel caso in esame, appaiono non conformi al dettato legislativo»: infatti, l'articolo 28

ritenersi vincolato dalle disposizioni della Banca d'Italia, soprattutto quando, come nel caso in esame, appaiono non conformi al dettato legislativo»: infatti, l'articolo 28 del Testo unico bancario prevede che il recesso possa essere soltanto limitato, mentre la clausola statutaria contestata consente «la completa soppressione dell'effettivo contenuto giuridico ed economico del recesso»; se il legislatore utilizza il concetto di «limitazione» del diritto di recesso, da questo concetto non può derivarsi la liceità di una «effettiva soppressione» di tale diritto, la quale si tradurrebbe in un esproprio del diritto di proprietà del socio.

Inoltre, anche a voler ammettere la possibilità di espropriare al socio il diritto di decidere la liquidazione della propria quota di capitale della banca, «occorrerebbe comunque indennizzarlo

DIRITTO ALL'INDENNIZZO

Secondo il giudice il rinvio *sine die* della liquidazione equivale a violare la proprietà dell'azionista

(...) sulla base del valore reale della sua quota da liquidargli nell'immediatezza». Ciò non accade quando lo statuto sociale attribuisca al Cda il potere di rinviare del tutto, e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni «potendo oltretutto fare ciò a suo insindacabile giudizio e senza la necessità di alcuna motivazione e/o giustificazione».

Secondo il Tribunale di Napoli, quando la legge parla di «limitare» il diritto di recesso, ciò non consente di escluderlo (perché in tal caso si sarebbe comunque dovuto prevedere un indennizzo al valore di mercato, a pena di evidente incostituzionalità della norma per violazione del diritto di proprietà); e «limitare» certamente non significa dare agli amministratori il diritto di rinviare a proprio e immotivato piacimento l'intero rimborso delle azioni senza limiti di tempo, in tal modo svuotando del tutto il diritto del socio al rimborso della propria quota. Non riconoscere questi principi - secondo il Tribunale - significherebbe trascurare il dettato dell'articolo 47 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica «incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme» e «favorisce l'investimento azionario».

LA VICENDA

La clausola statutaria

Il Tribunale di Napoli è stato investito della questione inerente la validità di una clausola statutaria con la quale al Cda della banca veniva attribuita la facoltà, in caso di recesso del socio (dovuto anche all'assunzione di una delibera di trasformazione della società) di rinviare, in tutto o in parte, senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni «secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile... tenendo conto della situazione prudenziale della banca e nel rispetto dei criteri e delle disposizioni dettate dalla rilevante normativa secondaria vigente».

La soppressione del recesso

Il Tribunale di Napoli, nell'analizzare la clausola, ha osservato anzitutto come il giudice «non possa in alcun modo ritenersi vincolato dalle disposizioni della Banca d'Italia, soprattutto quando, come nel caso in esame, appaiono non conformi al dettato legislativo»: infatti, l'articolo 28

del Testo unico bancario prevede che il recesso possa essere soltanto limitato, mentre la clausola statutaria contestata consente «la completa soppressione dell'effettivo contenuto giuridico ed economico del recesso».

L'indennizzo

Per il Tribunale, anche a voler ammettere la possibilità di espropriare al socio il diritto di decidere la liquidazione della propria quota di capitale della banca, «occorrerebbe comunque indennizzarlo (...). Sulla base del valore reale della sua quota da liquidargli nell'immediatezza». Secondo il Tribunale, quando la legge parla di «limitare» il diritto di recesso, ciò non consente di «escluderlo»: limitare non significa dare agli amministratori il diritto di rinviare a proprio e immotivato piacimento l'intero rimborso delle azioni senza limiti di tempo, in tal modo svuotando del tutto il diritto del socio al rimborso della propria quota